

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 20 maggio 2009.

Adozione delle intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernenti prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Visto il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2007, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

Viste le note esplicative di questo Assessorato nn. 3/IRV/1956 del 20 dicembre 2006, per l'applicazione del regolamento CE n. 1/2005 e 3/IRV/2539 del 30 novembre 2007, in merito ad ulteriori chiarimenti sull'applicazione dello stesso;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" (repertorio n. 114/Csr del 20 marzo 2008);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - governo e dell'amministrazione della Regione";

Considerato che il contenuto dell'Accordo sopra menzionato è stato portato a conoscenza dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali della Regione e degli operatori di filiera, e che comunque appare opportuno adottare un provvedimento regionale al fine di sancire la definitiva e completa applicazione sul territorio regionale di quanto convenuto con il documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono adottate, ai fini di un'armonica e completa applicazione sul territorio regionale, le intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" (repertorio n. 114/CSR del 20 marzo 2008) di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per gli effetti di cui all'art. 1, le aziende unità sanitarie locali della Sicilia e gli operatori di filiera interessati sono tenuti alla puntuale osservanza.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 20 maggio 2009.

BULLARA

VDA Net

Tutti i Diritti Riservati

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 20 maggio 2009.

BULLARA

Allegato 1

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 20 marzo 2008;

Visti gli artt. 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive n. 64/432/CEE e n. 93/119/CE e il regolamento CE n. 1255/97 e in particolare gli artt. 7, paragrafo 1, e 13, i quali prevedono, rispettivamente, che per i mezzi di trasporto su strada che trasportano animali per lunghi viaggi sia necessario il possesso di un certificato di omologazione ai sensi dell'art. 18 del medesimo regolamento e che ciascuna autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall'autorità competente, venga contrassegnata da un numero unico nazionale e che le autorizzazioni rilasciate per i trasportatori che effettuano lunghi viaggi debbano anche essere registrate in una base dati elettronica;

Considerata la necessità, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di predisporre un documento al fine di uniformare le modalità procedurali per le autorizzazioni e/o registrazioni dei trasportatori di animali vivi su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, anche quello di uniformare gli aspetti relativi alle modalità dei controlli ufficiali sul trasporto animale;

Considerato che, al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni del regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio, il Ministero della salute ha istituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di redigere un documento sulle procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi;

Vista la lettera in data 21 febbraio 2008, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'accordo in questa Conferenza, un documento elaborato dal suddetto gruppo di lavoro concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi", allegato 1, parte integrante del presente atto;

Vista la nota del 13 marzo 2008, con la quale il coordinamento della Commissione salute delle regioni ha comunicato il parere tecnico favorevole;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente:

PRIME DISPOSIZIONI
PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

1. La legislazione nazionale e comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto

Il trasporto all'interno del territorio nazionale e comunitario degli animali deve avvenire nel rispetto del benessere animale, ai sensi del regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (di seguito regolamento).

Tale regolamento abroga:

— la direttiva n. 91/628/CEE del Consiglio e successive integrazioni e modificazioni, recepite con i decreti legislativi nn. 532/92 e 388/98, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;

— il regolamento n. 411/98, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi superiori alle otto ore.

2. Ambito di applicazione

Il regolamento è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2007, tuttavia l'art. 6, paragrafo 5, relativo al certificato di idoneità per i conducenti e guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2008.

Il regolamento:

— si applica al trasporto di tutti i vertebrati vivi all'interno del territorio comunitario, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della comunità o che ne escono;

— non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica ed al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

E' altresì opportuno specificare, in merito alla particolarità degli equidi, che:

— è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento il trasporto degli equidi non in relazione con un'attività economica, definito come il trasporto "per conto proprio" effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali, come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, sportive ecc.;

— il trasporto conto terzi degli equidi viene considerato essere in relazione con un'attività economica e quindi rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del regolamento;

— il trasporto degli equidi "da macello" ovvero che rientrano nella catena alimentare umana viene considerato essere in relazione con un'attività economica e quindi rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del regolamento;

— il trasporto di equidi registrati in relazione con un'attività economica rientra nell'applicazione del regolamento. Per tali trasporti vengono definite specifiche deroghe, mentre tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento vanno osservati senza eccezioni.

Il considerandum n. 21 del regolamento specifica che «...sembra opportuno derogare a talune disposizioni quando equidi registrati sono trasportati per competizioni, gare, eventi culturali o riproduzione. Tuttavia non è appropriato applicare tale deroga agli equidi destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di smistamento, che a norma dell'art. 2, lett. d) e dell'art. 8, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva n. 90/426/CEE, sono da considerare come "equidi da macello"».

Per quanto sopra esposto, considerata la realtà produttiva e socio-economica italiana, per la quale nel territorio nazionale sono presenti "equidi registrati da macello" tanto quanto "equidi non registrati e non da macello", ai fini prefissi dal reg. CE n. 1/2005 è preferibile classificare gli equidi in "da macello" e "non da macello".

Sono equidi da macello:

— ogni equide destinato alla produzione di alimenti, ovvero che rientra nella definizione del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, art. 2, lett. i;

— ogni equide i cui documenti di viaggio ne attestino la destinazione al macello.

A tali equidi non si applicano le deroghe previste dal regolamento.

E' pertanto opportuno intendere per "equide registrato", a cui vengono applicate le specifiche deroghe previste dal reg. CE n. 1/2005, ogni equide "non da macello", ovvero che non rientra nella sopraccitata definizione degli equidi "da macello".

Nei casi particolari di:

— trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, laddove circostanze geografiche lo richiedano, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali;

— trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km. dalla propria azienda;

si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 27 del regolamento.

Fermo restando quanto sopra indicato in merito all'ambito di applicazione del regolamento, al fine di tutelare il livello di benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene opportuno che i principi espressi nell'art. 3 del regolamento vengano rispettati in tutti i trasporti di animali vivi, indipendentemente dalla finalità economica del viaggio e della specie e categoria animale trasportata.

Quanto non altrimenti specificato da apposito atto normativo, il mancato rispetto di quanto determinato nel presente documento sarà considerato come inosservanza dei principi espressi nell'art. 3 del regolamento.

3) Autorizzazioni al trasporto di animali

Ai sensi dell'art. 2, lett. x, del regolamento il trasportatore è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi.

L'art. 5 del regolamento stabilisce che nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'art. 10, paragrafo 1 o all'art. 11, paragrafo 1.

Ai sensi dell'art. 6, punto 1, nessuno può fungere da trasportatore, a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, per lunghi viaggi, dall'art. 11, paragrafo 1, solo nel caso di trasporti superiori ai 65 Km.

Da quanto sopra riportato, si evince che il trasportatore che esegue attività "per conto terzi" deve essere sempre autorizzato ai sensi del regolamento, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 Km. ed in relazione con attività economiche, non rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso.

Tali trasportatori, come peraltro "i casi particolari" enunciati nel paragrafo precedente, non devono essere autorizzati ai sensi del reg. CE n. 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene nella definizione di produzione primaria "Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali".

Pertanto, le tipologie sopramenzionate hanno già l'obbligo di registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 come produttori primari e quindi, nel proprio manuale di buone pratiche, ai sensi dell'allegato I del reg. CE n. 852/2004, devono prevedere una particolare sezione dedicata al trasporto degli animali vivi e degli automezzi utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami. Tale manuale viene valutato dal servizio veterinario di competenza.

Sarà cura di ogni operatore mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'autorità competente un documento di autodichiarazione che attesti la registrazione ai sensi del reg. CE n. 852/2004 come produttore primario e di trasportare i propri animali con propri mezzi di trasporto. L'autodichiarazione dovrà riportare altresì le generalità dei mezzi utilizzati e la vidimazione, quale presa d'atto, da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria presso cui si è registrato. E' altresì compito dell'operatore registrato aggiornare presso il competente servizio veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi allegato G).

In riferimento ai proprietari di equidi che "per conto proprio" trasportano i propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica che, come specificato al precedente paragrafo 2, pur non rientrando nell'obbligo di autorizzazione ai sensi del reg. CE n. 1/2005, devono essere inseriti in un apposito registro presso i servizi veterinari dell'azienda sanitaria competente, in quanto tali trasporti possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffuse del cavallo e per il benessere degli animali.

Per facilitare l'attività di controllo sanitario, si ritiene quindi necessaria la rintracciabilità di tali trasportatori, sia per l'aspetto anagrafico (vedi anagrafe equina), che attraverso i sopraccitati registri. Questi registri riporteranno le dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dai trasportatori stessi dove verrà espressamente specificata la natura del trasporto, ovvero "per conto proprio dei propri animali con finalità non in relazione ad un'attività economica", e le generalità dei mezzi di trasporto utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti

ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami.

Sarà cura di ogni trasportatore registrato mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'autorità competente copia della propria autodichiarazione vidimata, quale presa d'atto, dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria presso cui si è registrato e di aggiornare presso il competente servizio veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi allegato H).

Per quanto sopra esposto si identificano nel presente documento le seguenti categorie di ambiti in cui rientrano i trasportatori di animali vivi:

- 1) autorizzazione ai sensi del reg. CE n. 1/2005; o
- 2) registrazione ai sensi del reg. CE n. 852/2004; o
- 3) registrazione nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi.

Procedure

Alla luce di quanto determinato dal regolamento ed in un'ottica di semplificazione di uniformità procedurale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle procedure di autorizzazione dei trasportatori ai sensi del regolamento, nell'ambito del territorio nazionale.

Tenendo conto che:

— all'art. 2, lett. w, il regolamento definisce trasporto il "movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione",

— all'art. 18, paragrafo 4, il regolamento prevede che "Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni dell'art. 18 (certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada) alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lett. b, e del capo VI dell'allegato I del regolamento stesso per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore";

— per semplificare l'iter procedurale di autorizzazione, i controlli da parte delle autorità competenti, le procedure informatiche e la corretta identificazione e rintracciabilità della categoria dei trasportatori, si ritiene opportuno che la summenzionata deroga venga considerata nella tipologia autorizzativa tipo 1;

si rappresenta, pertanto, che le tipologie di autorizzazione al trasportatore vengono distinte in:

- 1) autorizzazione tipo 1 (S): per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale;
- 2) autorizzazione tipo 2 (L): per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale.

I servizi veterinari delle aziende sanitarie, di competenza per la sede legale, dovranno rilasciare un'autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione così di seguito codificato:

CE IT TX-NNN-NNNNNN

dove:

— X assume i valori S o L se l'autorizzazione è rispettivamente di tipo 1 o tipo 2;

— NNN corrisponde al codice ISTAT della Regione;

— NNNNNN è un progressivo numerico da 000001 a 999999.

Ad esempio (nel caso della Regione Piemonte che ha come codice regionale 010):

CE IT TS-010-000001 (per viaggi < 8h o < 12 h in ambito nazionale);

CE IT TL-010-000001 (per viaggi > 8h o > 12 h in ambito nazionale).

E' opportuno che i servizi veterinari di competenza tengano due diversi registri (tipo 1 e tipo 2: ognuno con propria numerazione progressiva) riportanti i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. Tali registri verranno in seguito trasferiti in una banca dati nazionale in corso di istituzione presso il Ministero della salute.

Un trasportatore non può fare richiesta di autorizzazione al trasporto a più autorità competenti e/o in più Stati membri. Il trasportatore già autorizzato in uno Stato terzo che ha una rappresentanza con sede legale in un Paese membro deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale.

E' responsabilità del trasportatore comunicare al servizio veterinario territoriale dal quale è stato autorizzato tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

1) *Trasporto < 8 ore ai sensi dell'art. 10 del regolamento*

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, inferiore alle 8 ore:

— per conto terzi;

— dei propri animali su distanza superiore ai 65 Km.;

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, in ambito nazionale sino ad un massimo di 12 ore complessive di viaggio fino al luogo di destinazione finale, solo per gli autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbverata degli animali;

deve essere autorizzato dal servizio veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come legale rappresentante della ragione sociale, o titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

1) le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale;

2) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;

3) le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale);

4) il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno);

5) la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 5 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del reg. CE n. 1/2005;

6) l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;

7) la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;

8) la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;

9) la dichiarazione, sotto forma di check-list, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali, soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I, capo II del reg. CE n. 1/2005 (1 check-list per ogni mezzo di trasporto).

L'autorizzazione è subordinata:

1) al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'allegato I, capo II, del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del servizio veterinario territoriale competente il quale valuta la check-list compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;

2) al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;

3) al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettono un'efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;

4) alla dimostrazione della formazione del personale ed, in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 5 gennaio 2008, il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento.

Procedura prevista:

a) il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (allegato A1) ed allega una check-list per ogni automezzo (allegato B), vidimata dal servizio veterinario di competenza;

b) il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:

— verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;

— rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'allegato C e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i brevi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 10 del reg. CE n. 1/2005, dal servizio veterinario territoriale di competenza per la sede legale, ha validità di 5 anni ed è valida per tutti i viaggi < 8h (< 12 h in ambito nazionale), ma non per i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, la check-list di ogni automezzo viene presentata al servizio veterinario di competenza per la relativa sede operativa. In questo caso il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve:

— verificare la check-list compilata dal trasportatore;

— valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi;

— vidimare la check-list.

Il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da presentare al servizio veterinario territoriale di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'autorità competente, una copia conforme dell'autorizzazione tipo 1 del trasportatore e la check-list relativa al mezzo di trasporto.

2) *Trasporto > 8 ore ai sensi dell'art. 11 del regolamento*

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, superiore alle 8 ore (esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore), deve essere autorizzato dal servizio veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come legale rappresentante della ragione sociale, o titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

1) le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale;

2) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;

3) le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale);

4) il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno), con il relativo numero del certificato di omologazione ai sensi del regolamento CE n. 1/2005, per quelli utilizzati per i lunghi viaggi;

5) la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento, a partire dal 5 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del reg. CE n. 1/2005;

6) l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;

7) la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;

8) la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;

9) la dichiarazione, sotto forma di check-list, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, non utilizzati per i lunghi viaggi, di cui eventualmente si avvale per viaggi < 8 ore, o viaggi < 12 ore in ambito nazionale, soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I, capo II, del reg. CE n. 1/2005 (1 check-list per ogni mezzo di trasporto);

10) la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I, capo II e VI del reg. CE n. 1/2005;

11) la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto esclusivamente di specie diverse da equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I, capo II, del reg. CE n. 1/2005 ed i requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 4.2 del presente documento;

12) la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina:

— di nuova costruzione usano un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'allegato I, capo VI, del regolamento;

— non di nuova costruzione, saranno forniti entro l'1 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'allegato I, capo VI, del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

1) al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i lunghi viaggi dimostrato dalla presenza dei certificati di omologazione validi per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per i lunghi viaggi, rilasciati dal servizio veterinario di competenza;

2) al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'allegato I, capo II, del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del servizio veterinario territoriale competente il quale valuta la check-list compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;

3) al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;

4) al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettono un'efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;

5) alla dimostrazione della formazione del personale (conducenti e guardiani) ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 5 gennaio 2008, il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame destinati ad effettuare lunghi viaggi, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento;

6) alla presenza di dettagli sulle procedure scritte che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli che ricadono sotto la propria responsabilità e di contattare i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;

7) all'eventuale presenza di procedure scritte di buone pratiche ai sensi del regolamento;

8) alla presenza di piani di emergenza in caso di emergenza. Procedura prevista:

a) il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (allegato A2) ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (allegato F) e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche una check-list per ogni automezzo (allegato B), vidimata dal servizio veterinario di competenza.

b) il veterinario ufficiale:

— verifica la documentazione di cui sopra ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;

— rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'allegato D e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i lunghi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 11 del reg. CE n. 1/2005, dal servizio veterinario territoriale di competenza per la sede legale, ha validità di 5 anni ed è valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:

1) il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i viaggi lunghi viene rilasciato dal servizio veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo;

2) la check-list di ogni automezzo viene presentata al servizio veterinario di competenza per la relativa sede operativa. Il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve quindi:

— verificare la check-list compilata dal trasportatore;

— valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi;

— vidimare la check-list.

Il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da presentare al servizio veterinario di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'autorità competente, una copia conforme dell'autorizzazione tipo 2 del trasportatore e la check-list relativa al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.

4. Mezzi di trasporto

1) Omologazione dei mezzi di trasporto

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:

— animali su strada per lunghi viaggi (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che

il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento;

— via mare, per più di 10 miglia marine, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'art. 19 del regolamento.

Quanto sopra anche per il trasporto di animali vivi in contenitori usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.

Tutti i sopracitati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal servizio veterinario territoriale di competenza per la sede operativa attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19.

Si specifica che per "certificato di omologazione" ai sensi del regolamento il legislatore comunitario indica una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (allegato F), inserendo nell'apposito campo "immatricolazione n." la targa del mezzo. Quest'ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione dei mezzi stessi.

Ogni servizio veterinario dovrà tenere un registro di tutti mezzi di trasporto omologati (con il numero di targa come riferimento di codice) ed uno delle navi adibite al trasporto di bestiame omologate. Tale registro verrà in seguito trasferito in una banca dati nazionale che sarà istituita presso il Ministero della salute.

Per i mezzi di trasporto su strada.

Premesso quanto sopra, i mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella nota del Ministero della salute n. DGVA/X/45209-P_1.6.b.h/2 del 14 dicembre 2006.

Per ogni mezzo di trasporto, la domanda di omologazione, da parte del trasportatore (inteso come legale rappresentante della ragione sociale, o titolare della ditta individuale), dovrà essere in bollo e vi dovrà indicare:

1) le generalità del trasportatore: la ragione sociale, la sede legale;

2) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;

3) le generalità del mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);

4) l'indicazione dei tipi/categorie animali che si intendono trasportare con il mezzo di cui si richiede l'omologazione;

5) la dichiarazione che tale automezzo non è oggetto di domanda di omologazione presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro, o di un'omologazione da essa rilasciata;

6) la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, soddisfa i requisiti previsti dall'allegato I, capo II e VI del reg. CE n. 1/2005, ed in particolare indicando:

— la misurazione in m² della superficie dei piani di carico;

— la capacità in litri del serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali;

— la localizzazione ed il numero di sensori per il controllo e la registrazione della temperatura;

— la dichiarazione della conformità del sistema di ventilazione ai sensi del paragrafo 3.2, del capo VI;

7) la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina, ovina, suina:

— in quanto di nuova costruzione, usa un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'allegato I, capo VI, del regolamento;

— in quanto non di nuova costruzione, sarà fornito entro l'1 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'allegato I, capo VI, del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

1) al possesso dei requisiti che deve avere l'automezzo e previsti dall'allegato I del regolamento;

2) per i mezzi di trasporto di nuova costruzione, alla presenza di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'allegato I, capo VI, del regolamento, ovvero dall'1 gennaio 2009, per tutti i mezzi di trasporto su strada.

Chiede

di essere autorizzato, ai sensi del regolamento CE n. 1/2005, art. 11, al trasporto per viaggi della durata superiore alle 8 ore (ovvero superiore alle 12 ore all'interno del territorio nazionale) di animali vertebrati vivi delle specie/categoria....., a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace;

Dichiara

— di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto, incluse guide delle buone pratiche, e in particolare, che l'autorimessa sita in via è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi, compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in del quale si allega l'autorizzazione all'uso;

— di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali:

autoveicolo	targato
autoveicolo	targato
autoveicolo	targato
rimorchio	targato
rimorchio	targato

— le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale) sono

— di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)

.....	mansione
.....	mansione
.....	mansione
.....	mansione
.....	mansione

di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all'art. 6, punto 5, del regolamento CE n. 1/2005, entro il 5 gennaio 2008;

— che la persona designata come responsabile è il sig.
recapito telefonico

— che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento;

— (barrare una delle due voci seguenti)

di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta;

di aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;

— di disporre delle procedure che consentono di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;

— che i veicoli non di nuova costruzione saranno dotati, entro l'1 gennaio 2009, di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'allegato I, capo VI, del regolamento;

— che gli autoveicoli e i rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali per i lunghi viaggi, soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I, capo II e VI del regolamento, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al capo II ed i requisiti aggiuntivi riportati al capo V, punto 2.1 per polame, uccelli domestici e conigli, e capo V, punto 2.2 per cani e gatti, capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli;

— che si impegna a comunicare a codesto servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

Al tal fine

Allega

la seguente documentazione:

certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto (reg. CE n. 1/2005, art. 18, comma 2), rilasciato dal servizio veterinario di competenza;

piano d'emergenza (reg. CE n. 1/2005, art. 11, comma 1, lett. b, iv);

check-list di certificazione di idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'allegato I, capo II del reg. CE n. 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio di cui si avvale solo per i brevi viaggi, previamente verificata e vidimata dal servizio veterinario di competenza.

li

Firma

Allegato B

CHECK-LIST PER LA CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO
DEGLI ANIMALI VERTEBRATI VIVI PER VIAGGI INFERIORI ALLE OTTO ORE

Il sottoscritto autotrasportatore/legale rappresentante della ditta
con sede legale in via..... comune
sede operativa in via
sede autorimessa per le operazioni di lavaggio automezzo

Dichiara

— di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal regolamento CE n. 1/2005 allegato I, capo II e capo III;

— che il mezzo marca tipo

Dimensioni interne dell'automezzo:

	1 piano	2 piano	3 piano	4 piano	Totale
Superficie					
Altezza					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali entro le otto ore regolamento n. 1/2005, allegato I, capo II			
	Elemento - Requisito	Si	No
Capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
Capo II 1.1.b	Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
Capo II 1.1.c	Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili		
Capo II 1.1.g	Pavimento antidrucciolo, privo di asperità		
Capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
Capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata		
Capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali		
Capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare		
Capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		
Capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero: Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o cadute Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali		(*)
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento			
Capo II 1.1.e, Capo II 1.2	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati		
Capo II 1.1.i	Adeguate sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
Capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi		

Si impegna, altresì, a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.

Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

Luogo e data

Firma

Limitazioni:

idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'allegato I del reg. CE n. 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);

idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4%);

non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali);

altro

nessuna limitazione.

REPUBBLICA ITALIANA

Logo della Regione/Provincia autonoma

1. **Autorizzazione del trasportatore** (*Transporter authorization*) n.2. **Identificazione del trasportatore** (*Transporter identification*)2.1 Ragione sociale (*Company name*)TIPO (*TYPE*) 2VALIDO PER TUTTI I VIAGGI
(*VALID FOR ALL JOURNEYS*)COMPRESI I LUNGHI VIAGGI
(*INCLUDING LONG JOURNEYS*)2.2. Indirizzo (*Address*)2.3. Città (*Town*)2.4. Codice postale
(*Postal code*)2.5. Stato membro
(*Member State*)2.6. Telefono (*Telephone*)


2.7. Fax

2.8. Email

3. **Portata dell'autorizzazione** *limitata a certi/e*
(**Scope of the authorisation** *limited to certain*):Tipi di animali (*Types of animals*) Modi di trasporto (*Modes of transport*) Specificare (*Specify here*):Data di scadenza (*Expiry date*)4. **Autorità che rilascia l'autorizzazione** (*Authority issuing the authorisation*)4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (*Name and address of the authority*)4.2. Telefono (*Telephone*)

4.3. Fax


4.4. Email

4.5. Data (*Date*)4.6. Luogo (*Place*)4.7. Timbro ufficiale
(*Official stamp*)4.8. Nome e firma del funzionario (*Name and signature of the official*)

Allegato F

REPUBBLICA ITALIANA

Logo della Regione/Provincia Autonoma

1. Immatricolazione (licence) n.		
1.2. Attrezzato con sistema di navigazione (<i>Equipped with navigation system</i>): SI (Yes) No		
2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto (<i>Types of animals allowed to be transported</i>)		
3. Superficie in m²/piano (<i>Area in m²/deck</i>)		
4. La presente omologazione è valida fino a (<i>This authorisation is valid until</i>)		
5. Organismo che rilascia il certificato (<i>Body issuing the certificate</i>)		
5.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato (<i>Name and address of the body issuing the certificate</i>)		
5.2. Telefono (<i>Telephone</i>)	5.3. Fax	5.4. Email
5.5. Data (<i>Date</i>)	5.6. Luogo (<i>Place</i>)	5.7. Timbro ufficiale (<i>Stamp</i>)
5.8. Nome e firma (<i>Name and signature</i>)		

Allegato G

AUTODICHIARAZIONE DELLA REGISTRAZIONE COME PRODUTTORE PRIMARIO AI SENSI DEL REG. CE N. 852/2004

Il sottoscritto titolare/responsabile/conducente dell'azienda di allevamento
 codice az. via comune
 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

Dichiara

— di essere a conoscenza dei principi espressi dagli artt. 3 e 27 del reg. CE n. 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
 — di trasportare esclusivamente i propri animali, appartenenti alle seguenti specie/categorie
 esclusivamente con il proprio mezzo di trasporto* marca tipo
 targa soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del reg. CE n. 1/2005
 — che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

	1 piano	2 piano	3 piano	4 piano	Totale
Superficie					
Altezza					

— di essere stato registrato ai sensi dell'allegato I, del reg. CE n. 852/2004 quale produttore primario presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria n. della Regione/Provincia autonoma in data

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il servizio veterinario in cui è stato registrato come produttore primario ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.


Luogo, data

Firma

Visto, il servizio veterinario

Luogo, data

Timbro/Firma



(*) Indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di animali vivi.

Allegato H

AUTODICHIARAZIONE DELLA REGISTRAZIONE COME TRASPORTATORE "CONTO PROPRIO" DI EQUIDI

Il sottoscritto C.F.
residente a via comune,
in quanto proprietario/detentore di:

- equidi allevati per diporto
 equidi registrati o comunque non da macello
 equidi comunque trasportati senza finalità economica

presso la propria abitazione/l'allevamento
sito in via comune

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

Dichiara

— di essere a conoscenza dei principi espressi dagli artt. 3 e 27 del reg. CE n. 1/2005, in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

— di trasportare esclusivamente i propri equidi, con il proprio trailer/van* marca tipo
targa soddisfacendo i requisiti del sopraccitato art. 3 del reg. CE n. 1/2005;

— che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

Superficie	
Altezza	

— di essere stato registrato nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi presso il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria n. della Regione/Provincia autonoma in data

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il servizio veterinario, in cui è stato registrato come trasportatore di equidi "conto proprio", ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.


Luogo, data

Firma

Visto, il servizio veterinario

Luogo, data

Timbro/Firma



(*) Indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di equidi.

(2009.24.1682)118

DECRETO 12 giugno 2009.

Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto l'accordo del 31 luglio 2007 attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni ed, in particolare, l'obiettivo operativo B.1.3.b;

Vista la legge regionale n. 5/2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'art. 2, comma 4, lett. a) che dispone che il servizio sanitario regionale, nel rispetto di rigorosi ed accertati criteri e dei fabbisogni epidemiologici, promuova azioni volte a favorire, tra l'altro, l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione;

Considerato che, ai fini di una corretta programmazione e gestione delle risorse nel settore della dialisi, è indispensabile disporre dei dati aggiornati e attendibili in merito al numero, alla tipologia, ai risultati dei trattamenti dialitici eseguiti ed al fabbisogno annuale presumibile e che lo strumento del registro siciliano di nefrologia, dialisi e trapianto, istituito con decreto n. 3423 del 19 dicembre 2008, risponde adeguatamente a questa esigenza;

Atteso che, sotto il profilo epidemiologico, l'assistenza sanitaria per i nefropatici in Sicilia è caratterizzata da un numero di pazienti in terapia sostitutiva (pazienti prevalenti) pari a 913 per milione di abitanti, ampiamente superiore al dato nazionale pari a 768 pazienti per milione di abitanti, mentre significativamente variegata risulta la situazione nelle diverse province oscillando dai 734 pazienti per milione di abitanti nella provincia di Caltanissetta ai 1.029 pazienti per milione di abitanti nelle province di Palermo e di Messina;

Rilevato, altresì, dall'analisi dei dati attualmente disponibili, che il numero dei nuovi soggetti immessi in dialisi ogni anno (pazienti incidenti) si può stimare intorno a 200 per milione di abitanti contro 147 della media nazionale;

Considerato che la spesa regionale per il trattamento dei soggetti affetti da uremia terminale assume un particolare rilievo assorbendo circa l'1% delle risorse del fondo sanitario regionale;

Considerato che il 77% dei pazienti nefropatici uremici viene trattato in strutture ambulatoriali private e il 23% in strutture nefrologiche ospedaliere;

Considerato inoltre che il 91% dei pazienti in dialisi extracorporea presso i centri privati è trattato con metodiche standard e che le metodiche convettive vengono utilizzate nel 7% dei casi contro una media nazionale del 16%;

Tenuto conto, altresì, dell'articolazione della rete nefrologica regionale, caratterizzata da un'elevata presenza di centri dialitici privati, e della conseguente esigenza di assicurare un loro raccordo funzionale ai fini di una maggiore tutela assistenziale dei pazienti;

Riconosciuta l'importanza di ricondurre a criteri uniformi: l'indicazione allo specifico trattamento dialitico, l'individuazione della tipologia del centro più idoneo al trattamento in rapporto alle condizioni di criticità presentate dal paziente, nonché l'eventuale piano di trattamento, affidandone la relativa prescrizione e l'acquisizione del consenso informato al personale medico di una unità operativa ospedaliera di nefrologia della provincia di residenza del paziente;

Rilevato che, sul totale dei soggetti censiti dal Registro regionale, i pazienti in trattamento dialitico extracorporeo sono il 96%, mentre i pazienti in trattamento intracorporeo (dialisi peritoneale) sono il 4%, a fronte di una media nazionale del 10%;

Valutata conseguentemente la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti ed azioni che contribuiscano, da un lato, alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale, riorganizzando il sistema dell'offerta in modo da garantire il trattamento più adeguato ed appropriato ai loro bisogni, dall'altro alla rideterminazione delle tariffe, tenendo conto, conformemente al regime tariffario nazionale, delle diverse tipologie di trattamento e della complessità del livello di cure;